

CERTIFICAZIONE RELATIVA AGLI UTILI CORRISPOSTI NELL'ANNO



(di cui all'art. 4, c. 6-ter e 6-quater del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e agli art. 27 e 27-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600)

DATI RELATIVI AL SOGGETTO CHE RILASCI LA CERTIFICAZIONE	Codice fiscale		Cognome e Nome o Denominazione		
	Comune		Prov.	Cap.	
	Via e numero civico		Codice del soggetto che rilascia la certificazione		
SEZIONE I DATI RELATIVI ALLA SOCIETÀ EMITTENTE	Codice fiscale e codice identificativo estero		ISIN	Denominazione	
	Comune		Prov.	Via e numero civico	
SEZIONE II DATI RELATIVI ALL'INTERMEDIARIO NON RESIDENTE	Codice ABI		Cod. M. Internazionale BIC/SWIFT	Codice fiscale	
	Denominazione		Cod. Stato estero		
SEZIONE III DATI RELATIVI AL PERCETTORE DEGLI UTILI	Codice fiscale		Cognome o nome Denominazione		
	Nome (solo per le persone fisiche)		Sexo (M o F)	Data di nascita	Comune (o Stato estero) di nascita
	Comune del domicilio fiscale		Prov.	Via e numero civico	
	Codice Stato estero	Codice di identificazione fiscale estero			
SEZIONE IV DATI RELATIVI AGLI UTILI CORRISPOSTI	Numero azioni o quote		Partecipazione controllante	Dividendo unitario	Dividendo complessivo
	Aliquota		Esenzione	Imposta sostitutiva	Imposta estera
AMMONTARE DEGLI UTILI SUI QUALI CALCOLARE IL CREDITO D'IMPOSTA					
Fisco 56,25%		Utile 56,25%	Fisco 58,72%	Utile 58,72%	9/16
25%		Non spettante	Utile D.L. 209/2000	Accomi utili D.L. 209/2000	Fisco 51,51%
ANNOTAZIONI					
DATA		FIRMA DEL SOGGETTO CHE RILASCI LA CERTIFICAZIONE			



CERTIFICAZIONE RELATIVA AGLI UTILI CORRISPOSTI

(ai sensi dell'art. 4, commi 6-ter e 6-quater del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e degli artt. 27 e 27-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600)

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO

ATTENZIONE Tutte le norme richiamate nelle presenti istruzioni relative al TUIR e al D.P.R. n. 600 del 1973, si intendono riferite, ove non diversamente indicato, al Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nella formulazione vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344.

Generalità

La certificazione prevista dall'art. 4, commi 6-ter e 6-quater, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 deve essere rilasciata ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti Irag, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti, con esclusione degli utili assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva ai sensi degli artt. 27 e 27-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Non vi è altresì obbligo di rilascio della certificazione nel caso di utili relativi a partecipazioni detenute nell'ambito di gestioni ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legislativo 21 novembre 1997, n. 461, ad eccezione degli utili derivanti dalla partecipazione in società estere non negoziate in mercati regolamentati.

La certificazione deve indicare anche i dati relativi ai crediti d'imposta spettanti ai sensi degli artt. 11, comma 3-bis, 14, 15 e 94, comma 1-bis, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e gli utili deliberati prima del 1° luglio 1998, ai quali è stata applicata la ritenuta alla fonte a titolo d'acconto, nonché tutti i dati relativi ai crediti d'imposta non spettanti o spettanti in misura diversa in base a specifiche disposizioni di legge. In particolare, nelle annotazioni, devono essere fornite al percettore dei dividendi tutte le informazioni utili per poter applicare le disposizioni fiscali contenute nel testo del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, in vigore sino al periodo d'imposta in corso al 31/12/2003.

I percettori degli utili devono utilizzare i dati, contenuti nella presente certificazione, per indicare in sede di dichiarazione dei redditi i proventi conseguiti ed i relativi crediti d'imposta spettanti.

La presente certificazione può essere rilasciata anche ai soggetti non residenti nel territorio dello Stato che hanno percepito utili assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta ovvero ad imposta sostitutiva, anche in misura convenzionale, e utili ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27-bis del D.P.R. n. 600 del 1973. La stessa certificazione può essere utilizzata dai soggetti non residenti al fine di ottenere nel Paese di residenza, ove previsto, il credito d'imposta relativo alle imposte pagate in Italia. Nel caso in cui tra l'Italia ed il Paese di residenza del percettore sia in vigore una Convenzione fiscale, l'eliminazione della doppia imposizione avverrà secondo le modalità ivi previste.

Gli utili da indicare nella certificazione sono quelli corrisposti nel periodo dal 1° gennaio 2003 ed entro il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2003. La certificazione deve essere consegnata al percettore entro i termini previsti dall'art. 4, comma 6-quater, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322. L'esposizione dei dati da indicare nella certificazione deve rispettare la sequenza, la denominazione e l'indicazione del numero progressivo dei punti previsti nello schema di certificazione.

Dati relativi al soggetto che rilascia la certificazione

Il soggetto che rilascia la certificazione deve riportare, oltre ai propri dati identificativi e il codice fiscale, anche l'indirizzo completo della propria sede legale, indicando il comune, la sigla della provincia, il C.A.P. e la via con il numero civico.

La presente certificazione è rilasciata dai seguenti soggetti:

- società ed enti emittenti (società ed enti indicati nell'art. 87, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, che hanno emesso azioni o quote);
- casse incaricate del pagamento degli utili;

Istruzioni per la compilazione

- gli intermediari aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A.;
 - i rappresentanti fiscali in Italia degli intermediari non residenti aderenti al sistema Monte Titoli S.p.A. e dagli intermediari non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema Monte Titoli S.p.A.;
 - le società fiduciarie, con esclusivo riferimento agli effettivi proprietari delle azioni ad esse intestate sulle quali siano riscossi utili;
 - le imprese di investimento e agenti di cambio di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
 - ogni altro sostituto d'imposta che interviene nella riscossione di utili derivanti da titoli azionari.
- Nel campo "Codice del soggetto che rilascia la certificazione" deve essere indicato uno dei seguenti codici:
- A** - se la certificazione è rilasciata dalla società o ente che ha emesso i titoli per gli utili dalla stessa corrisposti;
- B** - se la certificazione è rilasciata da una cassa incaricata o da un intermediario residente, aderente, direttamente o indirettamente, al sistema Monte Titoli S.p.A., presso il quale i titoli sono depositati, indicando nell'apposita sezione i dati relativi all'emittente;
- C** - se la certificazione è rilasciata da un soggetto che comunque interviene nel pagamento di utili di fonte estera, indicando nell'apposita sezione i dati relativi all'emittente;
- D** - se la certificazione è rilasciata dal rappresentante fiscale in Italia di un intermediario non residente aderente al sistema Monte Titoli S.p.A. ovvero aderente a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema Monte Titoli S.p.A. in questo caso devono essere indicati nelle apposite sezioni i dati relativi all'intermediario non residente ed all'emittente;
- E** - se la certificazione è rilasciata da una società fiduciaria o da altri soggetti di cui all'articolo 21, comma 2, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, per conto di una emittente residente, indicando nell'apposita sezione i dati relativi all'emittente;
- F** - se la certificazione è rilasciata in caso di riporto ai sensi dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, indicando nell'apposita sezione i dati relativi all'emittente.
- Nelle ipotesi di operazioni societarie straordinarie che hanno determinato l'estinzione del soggetto preesistente, il soggetto subentrato deve riportare nelle annotazioni i dati del soggetto che ha corrisposto gli utili.

Sezione I**Dati relativi alla Società emittente**

In questa sezione devono essere indicati i dati della società o ente emittente attenendosi alle seguenti indicazioni.

Nel **punto 1**, il codice fiscale della società o ente emittente nel caso di soggetti residenti. Nel caso di società o enti esteri emittenti devono essere indicati, ove previsti dalla legislazione e dalla prassi vigenti nel Paese di residenza, il codice di identificazione rilasciato dall'Autorità fiscale o, in mancanza, un codice identificativo rilasciato da un'Autorità amministrativa del Paese di residenza. Qualora il codice di identificazione fiscale della società o ente estero non sia noto, deve essere indicato nel punto 1 il codice ISIN barrando la casella del **punto 2**.

Nel **punto 3**, la denominazione della società o ente emittente.

Nel **punto 4**, il codice dello Stato estero rilevato dalla tabella "Elenco dei Paesi e Territori esteri", posta in calce alle presenti istruzioni.

Nei **punti da 5 a 7**, devono essere riportati i dati relativi al domicilio fiscale del soggetto indicato nel punto 3, solo quando l'emittente è un soggetto residente.

Sezione II**Dati relativi all'intermediario non residente**

Nella presente sezione devono essere indicati i dati relativi agli intermediari non residenti che hanno nominato un rappresentante fiscale in Italia ai fini dell'applicazione dell'art. 27-ter, comma 8, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Devono essere indicati, con riferimento a ciascun intermediario non residente:

- al **punto 8** il codice ABI ove attribuito;
- al **punto 9** il codice identificativo Internazionale BIC/SWIFT;
- al **punto 10** il codice fiscale italiano se attribuito;
- al **punto 11** la denominazione della società o ente;
- al **punto 12** il codice dello Stato estero da rilevare dall'apposita tabella "Elenco dei Paesi e Territori esteri", posta in calce alle presenti istruzioni.

Sezione III**Dati relativi al percettore degli utili**

In questa sezione, nei **punti da 13 a 24**, devono essere indicati il codice fiscale ed i dati anagrafici del percipiente.

Nel caso che il percipiente sia un soggetto non residente, i seguenti punti devono essere compilati come segue:

- nei **punti 20 e 22**, indicare la località di residenza estera e il relativo indirizzo;

Istruzioni per la compilazione

- nel **punto 23**, deve essere inserito il codice dello Stato estero di residenza rilevato dalla tabella "Elenco dei Paesi e Territori esteri", posta in calce alle presenti istruzioni;
- nel **punto 24**, in caso di percipiente al quale non risulti già attribuito il codice fiscale italiano va indicato, se previsto dalla normativa e dalla prassi del Paese di residenza, il codice di identificazione rilasciato dall'Autorità fiscale o, in mancanza, un codice identificativo rilasciato da un'Autorità amministrativa.

Sezione IV

Dati relativi agli utili corrisposti

Nella quarta sezione vanno certificati gli utili, in qualunque forma corrisposti, derivanti dalla partecipazione a soggetti IRPEG, residenti o non residenti, con esclusione degli utili assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva ed i dati relativi ai crediti d'imposta spettanti ai sensi degli artt. 11, comma 3-bis, 14, 15 e 94, comma 1-bis del TUIR.

In particolare la sezione deve essere compilata secondo le modalità che seguono.

Nel **punto 25**, deve essere indicato il numero delle azioni o quote. In caso di contitalorità, indicare il numero complessivo delle azioni o quote e se tale numero è rappresentato da una frazione dell'unità, indicare la cifra approssimata al secondo decimale.

Nel **punto 26**, deve essere indicata la percentuale di possesso qualora le azioni o quote siano intestate a più soggetti.

Nel **punto 27**, deve essere indicato l'ammontare del dividendo unitario senza operare alcun truncamento. Tale punto non va compilato per i titoli esteri.

Nel **punto 28**, deve essere indicato l'ammontare del dividendo complessivo lordo corrisposto al percettore avendo cura di indicare il controvalore in Euro per i titoli esteri. Tale ammontare deve essere indicato al lordo delle ritenute o imposte sostitutive, comprese quelle eventualmente applicate all'estero.

Nel **punto 29**, deve essere indicata la misura dell'aliquota della ritenuta o dell'imposta sostitutiva applicata sui dividendi.

Nei **punti 30 e 31**, deve essere indicata rispettivamente, l'importo della ritenuta o dell'imposta sostitutiva applicata al percipiente. Si precisa che i due punti sono alternativi, la compilazione di uno dei due punti esclude la possibilità di compilare l'altro.

Nel **punto 32**, deve essere indicata l'imposta eventualmente applicata all'estero.

I successivi punti devono essere compilati, secondo le istruzioni di seguito riportate, per indicare l'ammontare degli utili sui quali si calcola il credito d'imposta sui dividendi.

Nei **punti 33 e 34**, devono essere indicati gli utili la cui distribuzione è stata deliberata nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1° gennaio 2001, cui spetta il credito d'imposta pieno o limitato nella misura del 56,25 per cento, ai sensi dell'articolo 14 o degli articoli 11, comma 3-bis e 94, comma 1-bis del TUIR.

Nei **punti 35 e 36**, devono essere indicati gli utili la cui distribuzione è stata deliberata a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996 ed entro il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001, cui spetta il credito d'imposta pieno o limitato, nella misura del 58,73 per cento, ai sensi dell'articolo 14 o degli articoli 11, comma 3-bis e 94, comma 1-bis del TUIR.

Nel **punto 37** devono essere indicati gli utili la cui distribuzione è stata deliberata, entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996 dalle società di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), del TUIR e dopo la chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 1988 ed entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996 da enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lettera b), del TUIR, cui spetta il credito d'imposta nella misura di 9/16 (56,25%).

Nel **punto 38** devono essere indicati gli utili derivanti dalla distribuzione di riserve e fondi affrancati ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 408 o ai sensi dell'art. 22, commi 1, 2 e 4 del decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, deliberati entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, cui spetta il credito d'imposta nella misura del 25 per cento.

Nel **punto 39** devono essere indicati gli utili per i quali non è prevista l'attribuzione del credito d'imposta. Nelle annotazioni deve essere fornita specifica indicazione della causa che ha determinato la mancata attribuzione del credito d'imposta.

Nel **punto 40**, devono essere indicati gli utili derivanti dalla distribuzione di utili accantonati o riserva deliberati dal 30 settembre 2003 sino alla data di chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2003, nonché gli utili distribuiti a seguito di chiusura anticipata dell'esercizio sociale, per i quali spetta il credito d'imposta limitato nella misura del 51,51 per cento, secondo le disposizioni previste ai commi 1 e 2, dell'art. 40 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

Nel **punto 41**, deve essere indicato l'importo complessivo derivante dalla distribuzione di acconti sui dividendi per i quali, secondo le disposizioni previste al comma 1, dell'art. 40 del D.L. 30 set

Istruzioni per la compilazione

tembre 2003, n. 269, convertita con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, si applica la disciplina prevista sulla tassazione degli utili dal 1° gennaio 2004 che non prevede l'attribuzione del credito d'imposta. In tale ipotesi, va comunque indicato, nelle annotazioni, l'importo del credito d'imposta pieno e/o limitato eventualmente spettante sulla base dell'art. 40 del D.L. n. 269 del 2003.

Nei **punti 42 e 43**, devono essere indicati gli utili la cui distribuzione è stata deliberata nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1° gennaio 2003 ed entro il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2003, cui spetta il credito d'imposta pieno o limitato nella misura del 51,51 per cento, ai sensi dell'articolo 14 o degli articoli 11, comma 3-bis e 94, comma 1-bis del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 in vigore sino al periodo d'imposta in corso al 31/12/2003.

Annotazioni

Lo spazio delle annotazioni deve essere utilizzato dal soggetto che compila la certificazione degli utili corrisposti, per fornire al percettore tutte le notizie necessarie per una puntuale indicazione delle procedure utilizzate per il calcolo e la definizione degli utili corrisposti, delle ritenute o imposte sostitutive applicate e del credito d'imposta attribuito o della mancata attribuzione del credito d'imposta.

In particolare, nel caso di compilazione della casella 41, devono essere indicati i dati degli utili, compreso l'ammontare del credito d'imposta pieno e/o limitato, spettanti in vigore del precedente regime impositivo.

